BCC CREDITO COOPERATIVO Carate Brianza

AVVISO PER I CLIENTI

PRINCIPALI REGOLE DI UTILIZZO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

Con il D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla IV Direttiva UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, sono state **inasprite le sanzioni per le violazioni delle norme che limitano l'utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli assegni** ed è stato imposto l'obbligo di estinguere i libretti di deposito al portatore entro il 31 dicembre 2018.
Per evitare di incorrere nelle rigide sanzioni previste dalla legge, La invitiamo a leggere con attenzione le seguenti regole e ad adottare le cautele ivi suggerite.

LE REGOLE DA SAPERE E A CUI FARE ATTENZIONE

1. **È vietato il trasferimento** tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), **di denaro contante e di titoli al portatore** (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) **di importo complessivamente pari o superiore a 3.000,00 Euro.**
2. **Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro devono riportare** - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - **l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile".** Devi fare attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l'assegno reca la dicitura "non trasferibile". **Se la dicitura non è presente sull'assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000,00 Euro.**
3. Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità.
4. È vietata l'apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; **i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone.**
5. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento.
6. **In caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola "Non trasferibile") la sanzione varia da 3.000,00 a 50.000,00 Euro.**
7. **Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250,00 a 500,00 Euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018.**
8. Per l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10% al 40% del saldo.